



## PROPOSTA DI LEGGE

### Delega al Governo in materia di riforma del trattamento fiscale delle famiglie numerose

#### Art. 1

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall' approvazione della presente legge, un decreto legislativo concernente la revisione del trattamento tributario del reddito della famiglie, secondo i criteri di cui agli articoli seguenti.

#### Art. 2 – Reddito imponibile

Il reddito imponibile familiare, è determinato dalla somma dei redditi di qualsiasi natura prodotti dai coniugi non legalmente e/o effettivamente separati, nonché da quelli prodotti da altri familiari conviventi, ad eccezione dei redditi di cui all'art. 3 c. 3 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

#### Art. 3 – Deduzioni familiari

Dal reddito calcolato ai sensi dell'articolo 2, per ogni figlio a carico, si deduce una quota pari alla soglia di povertà relativa calcolata annualmente dall'Istat. Ogni deduzione viene rapportata ai giorni di reale spettanza nell'arco del periodo d'imposta.

Se i genitori non optano per la somma dei redditi ai sensi dell'articolo 2, la deduzione spettante viene ripartita al cinquanta per cento tra loro.

Qualora la deduzione spettante non fosse goduta interamente a causa dell'incapienza del nucleo familiare, è prevista la possibilità per i contribuenti di optare per il rimborso o per la compensazione della quota non goduta fino a un massimo del settanta per cento della stessa.

#### Art. 4 – Imposta

Il reddito calcolato ai sensi dell'art. 2 viene diviso in parti uguali tra i percettori di reddito appartenenti al nucleo per l'applicazione della tassazione prevista dall'art. 11 c. 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.



### **Art. 5 – Ambito d’applicazione**

Il trattamento fiscale individuato dagli articoli precedenti si applica esclusivamente alle famiglie nel cui nucleo siano presenti un numero di figli a carico non inferiore a quattro.

Si considerano a carico i figli legittimi o legittimati, naturali riconosciuti, adottivi affiliati ed affidati, minori di età, perennemente invalidi al lavoro, portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e quelli maggiori di età se studenti iscritti ad un corso di studi, di specializzazione post lauream o di tirocinio obbligatorio. Si considerano studenti i figli regolarmente iscritti, in corso con il piano di studi e comunque non oltre il secondo anno di iscrizione fuori corso.

### **Art. 6 - Detrazioni**

Nel caso in cui le detrazioni spettanti ai coniugi siano superiori all'imposta lorda calcolata in base alle disposizioni delegate, i coniugi possono optare per la reciproca compensazione.

Qualora i coniugi risultassero comunque incapienti, è previsto il rimborso ad personam del cinquanta per cento delle detrazioni non godute e la contestuale maturazione di un credito di imposta per il restante cinquanta per cento utilizzabile nei successivi dieci anni.

### **Art. 7 – Coordinamento normativo**

I provvedimenti delegati conterranno le disposizioni necessarie per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta, nonché per il coordinamento delle norme in vigore relative all’accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione secondo il metodo introdotto dagli articoli precedenti

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE  
Tel. 030317122 C.F. 98116590179  
Sede Nazionale: Q.re La Famiglia Via XXI<sup>a</sup>, 1 – 25126 Brescia (BS)  
email: [presidente@famglienumerose.it](mailto:presidente@famglienumerose.it)  
Internet: [www.famglienumerose.it](http://www.famglienumerose.it)

+ bimbi + futuro!



### **Art. 8 – Addizionali all’Irpef**

Nel determinare la base imponibile ai fini dell’addizionale comunale all’Irpef come indicato dall’art.1 c. 4 del D. Lgs. 360/1998 si tiene conto delle modifiche apportate dalla presente Legge al DPR. 917/1986.

Nel determinare la base imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’Irpef come indicato dall’art.50 del D. Lgs. 446/1997 si tiene conto delle modifiche apportate dalla presente Legge al DPR. 917/1986.

### **Art. 9 - Attuazione**

Il trattamento tributario previsto dalla presente legge all’art. 5, entra in vigore con l’anno fiscale 2009 e dovrà essere progressivamente esteso a tutte le tipologie di famiglia in un arco temporale di anni cinque. A questo fine in ogni Legge Finanziaria il Governo indicherà la composizione familiare cui estenderne l’applicazione ed individuerà le risorse stanziare a questo scopo.